

COMUNE DI MAZZIN

STATUTO

Adottato con deliberazione consiliare n. 30 del 27.10.1994

Modificato con deliberazioni consiliari:

- n. 33 del 23.11.1995 (artt. 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13)
- n. 09 del 28.02.1996 (artt. 19, 5 comma 3)
 - n. 05 del 26.02.1998 (art. 6 comma 4)
 - n. 22 del 03.07.2000 (art. 6 comma 4)

TITOLO I I PRINCIPI

PREAMBOLO:

ART. 1 - Identificazione del Comune

- 1) Il comune di Mazzin - Mazin, l'ente territoriale autonomo che rappresenta la comunità locale e ne cura gli interessi attraverso i poteri e gli istituti previsti dallo Statuto, in conformità alla Costituzione allo Statuto speciale del Trentino Alto Adige, alle sue norme di attuazione e alle leggi vigenti.
- 2) Il comune, costituito dai territori e dai centri abitati di Fontanazzo di Sotto - Fontanac de Sot, Mazzin - Mazin, Campestrin - Ciampestrin e Fontanazzo di Sopra - Fontanac de Sora.
- 3) Confina con i comuni di Campitello di Fassa, Canazei, Pozza di Fassa e Tires.
- 4) Capoluogo del comune è Fontanazzo di Sotto - Fontanac de Sot. In esso hanno sede gli organi e gli uffici comunali.
- 5) Lo stemma del comune rappresenta: scudo suddiviso verticalmente in due parti: a sinistra, su campo argento, un abete su pendio al verde; a destra, su campo azzurro, una vetta stilizzata all'argento.
- 6) Il gonfalone ha forma di drappo rettangolare cadente, partito azzurro e argento; lato inferiore con tre code ornate di arabeschi e di frange; caricato nel centro dallo stemma comunale contornato dall'iscrizione centrata "Comune di Mazzin" e da corona di rami di laur e di rami di quercia - asta in metallo argentato.

ART. 2 - Principi ispiratori, fini e obiettivi programmatici

- 1) Il Comune orienta la propria azione all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica. Ispira la propria azione al principio della solidarietà, nella prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona.
- 2) Il Comune di Mazzin riconosce la lingua ladina come lingua propria della comunità in esso rappresentata ed orienta la sua azione al principio di tutela della minoranza ladina ai sensi dell'art. 6 della Costituzione dell'art. 102 dello Statuto Speciale, delle leggi statali, regionali e provinciali e delle norme di attuazione dello Statuto Speciale. A tal fine promuove ogni azione diretta alla protezione e alla valorizzazione delle caratteristiche distintive della Comunità ladina di Fassa come parte integrante della Comunità ladino-dolomitica.
- 3) Il Comune rende effettiva la partecipazione all'azione politica e amministrativa comunale, garantendo e valorizzando il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, di ogni espressione della Comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo dell'attività.
- 4) Promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di curare e di educare i figli, anche tramite il servizio sociale ed educativo.
- 5) In coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia dei diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.
- 6) Promuove azioni per favorire pari opportunità tra le donne e gli uomini.
- 7) Concorre, nell'ambito delle sue competenze, alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione e se possibile eliminazione dell'inquinamento e delle sue cause al fine di assicurare nell'uso delle risorse, la necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.
- 8) Promuove l'equilibrato assetto del territorio; tutela la salute dei cittadini ed opera per la coesistenza delle diverse specie viventi; favorisce la soluzione del bisogno abitativo; valorizza il patrimonio storico, artistico della città e le tradizioni culturali.
- 9) Valorizza lo sviluppo economico e sociale della Comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, nel rispetto della risorsa ambientale.
- 10) Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.
- 11) Promuove la solidarietà della Comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate anche attraverso condizioni speciali per l'uso dei servizi, o servizi ad esse specialmente rivolti. Valorizza le diverse culture che nel paese convivono.
- 12) Valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni fra le istituzioni culturali statali, regionali, provinciali e locali.
- 13) Favorisce un'organizzazione della vita urbana rispondente alle esigenze delle persone e delle famiglie. Armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini. Agisce per assicurare il diritto di tutti all'accessibilità dei centri abitati.

14) Promuove la valorizzazione del lavoro nella società e disciplina, al proprio interno, procedure atte a favorire la partecipazione dei lavoratori alla determinazione degli obiettivi e delle modalità di gestione.

15) Concorre, nell'ambito delle organizzazioni internazionali e degli enti locali e attraverso rapporti di gemellaggio con altri Comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.

16) Tutela a riferire il diritto di uso civico.

17) L'attività amministrativa del Comune si ispira a criteri di economicità, efficacia e pubblicità, di trasparenza, partecipazione, collaborazione, semplificazione, celerità, imparzialità e responsabilità.

18) Ai principi fondamentali è sottoposta ogni forma di attività comunale, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sia svolta direttamente sia mediante partecipazione ad altri organismi, enti o società.

ART. 3 - Valorizzazione della lingua e della cultura ladina

1) Il Comune orienta la propria azione al fine di:

a) promuovere e valorizzare la lingua e la cultura ladina ed a favorirne l'insegnamento scolastico ed extra scolastico. A tal fine il Comune promuove e organizza opportuni interventi in tutti i settori di propria competenza previsti da leggi statali, regionali e provinciali e dalle norme di attuazione dello Statuto Speciale;

b) promuovere la conoscenza della lingua e della cultura ladina da parte dei cittadini, del personale dipendente del Comune e dei Segretari Comunali;

c) promuovere e valorizzare l'uso della lingua ladina anche nelle attività degli organi comunali e dell'Amministrazione comunale fornendo idonei mezzi, secondo quanto previsto dalle vigenti leggi e norme di attuazione dello Statuto Speciale, dal presente Statuto e dai relativi regolamenti di attuazione;

d) di assicurare la graduale istituzione di sportelli in lingua ladina, onde consentire l'uso orale e scritto della lingua ladina nei rapporti con l'Amministrazione Comunale e gli enti da essa dipendenti;

e) promuovere mediante idonee forme associative con gli altri Comuni ladini, enti pubblici e con i competenti organismi statali e provinciali le iniziative necessarie a garantire l'uso e insegnamento della lingua e della cultura ladina nelle scuole di ogni ordine e grado.

2) A tal fine, nei limiti delle proprie competenze, e delle leggi statali, regionali e provinciali vigenti nonché dalle norme di attuazione dello Statuto Speciale, promuove ed assume, anche nei sensi della presente lettera e), gli opportuni interventi in settori quali strutture e infrastrutture, biblioteche, attività didattiche ed educative, assistenza sociale, musei, animazione culturale, politica del tempo libero, educazione degli adulti, attrezzature scolastiche, aggiornamento, insegnanti d'appoggio, produzione di materiale audiovisivo, scuole materne.

3) Si impegna altresì a promuovere, attraverso i propri rappresentanti negli organismi competenti le attività di sperimentazione didattico - educativa volte ad incentivare nelle scuole dell'area di diffusione della minoranza l'insegnamento e la conoscenza della lingua e cultura ladina.

ART. 4 - Uso della lingua ladina.

1) Il Comune riconosce e valorizza l'uso della lingua ladina come prodotto storico - culturale della comunità locale. Ne accoglie e promuove l'uso, accanto alla forma di lingua italiana, nella toponomastica, negli atti e simboli ufficiali, oltre che nelle attività degli organismi.

TITOLO II ORGANI ELETTIVI

ART. 5 - Consiglio Comunale

1) Il Consiglio Comunale, composto dai Consiglieri eletti, rappresenta la Comunità comunale individuandone ed interpretandone gli interessi generali, quale organo di governo e indirizzo, nonché di controllo politico - amministrativo.

2) Esso adotta gli atti necessari al proprio funzionamento ed esercita le competenze assegnategli dalla Legge Regionale e le altre previste, nell'ambito della legge, statuto o regolamento. I consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottate dal consiglio le relative deliberazioni. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti.

3). Il Consiglio Comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, può concedere la cittadinanza onoraria a persone non residenti che abbiano acquisito alti meriti nei vari campi del sapere, dell'arte, della convivenza e della solidarietà umana.

Articolo così modificato con deliberazione consiliare n. 33/95 e 09/96.

ART. 6 - Consiglieri Comunali

1) Il Regolamento disciplina l'esercizio da parte dei Consiglieri Comunali dell'iniziativa per gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio, la presentazione di interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzione, esercizio di ogni altra facoltà spettante ai Consiglieri a norma di legge, statuto o regolamento.

2) Il regolamento stabilisce altresì le modalità di esercizio in esenzione di spesa da parte dei Consiglieri, dei diritti di informazione e di accesso stabiliti dalla legge e dallo Statuto.

3) Le dimissioni dalla carica sono presentate al Sindaco per iscritto. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta adottata dal Consiglio Comunale la relativa surrogazione, che deve avvenire entro 15 giorni.

4) Ai Consiglieri Comunali spetta un gettone di presenza pari al 100% della misura massima prevista dalla Legge Regionale sull'Ordinamento dei Comuni. Tale indennità compete anche ai membri della Giunta comunale che non

godono dell'indennità di carica, nonché ai membri delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.

Articolo così modificato con deliberazione consiliare n. 33/95. Articolo modificato con deliberazione consiliare n. 5/98

Articolo modificato con deliberazione consiliare n. 22/2000

ART. 7 - Convocazione e costituzione

- 1) Il Regolamento stabilisce modalità e termini per la convocazione del Consiglio Comunale.
- 2) Quando un quinto dei Consiglieri richieda una seduta straordinaria del Consiglio, il Sindaco la convoca entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
- 3) Il Consiglio Comunale può essere convocato d'urgenza nei modi e nei termini previsti dal Regolamento.
- 4) Il Consiglio Comunale è regolarmente costituito con la presenza di oltre la metà dei Consiglieri Comunali assegnati.
- 5) Ove, nell'ipotesi che il Consiglio Comunale non si costituisca regolarmente in prima convocazione, sia convocata in giorno diverso una seconda seduta con lo stesso ordine del giorno, nella nuova seduta è sufficiente l'intervento di 7 Consiglieri Comunali, ferme restando le maggioranze richieste per particolari deliberazioni.
- 6) Gli Assessori non Consiglieri hanno diritto, e se richiesti dovere, di partecipare alle adunanze del Consiglio Comunale, con pieno diritto di parola, ma senza diritto di voto.
- 7) Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge o il Regolamento, esse debbano essere segrete.

ART. 8 - Deliberazioni delle proposte

- 1) Ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza dei presenti alla seduta, salvi i casi in cui la Legge o lo Statuto prescrivano espressamente la maggioranza degli aventi diritti al voto o altre speciali maggioranze.
- 2) Ai fini della determinazione della maggioranza si computano tra i votanti gli astenuti, non si computano coloro che si assentano prima di votare e, nelle votazioni su scheda, le schede nulle o bianche o contenenti voti nulli.

ART. 9 - Il Sindaco

- 1) Il Sindaco, capo dell'Amministrazione Comunale, rappresenta il Comune e la Comunità, promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune.
- 2) Rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma. Stipula le convenzioni amministrative con altre amministrazioni o con i privati aventi ad oggetto i servizi o le funzioni comunali.

3) In caso di assenza o impedimento il Sindaco è sostituito dal Vice Sindaco, ed in caso di assenza o impedimento di entrambi, dall'assessore anziano di età in tutte le funzioni attribuite al Sindaco dalla Legge e dallo Statuto.

4) Può, con atto sempre revocabile, delegare proprie attribuzioni e la firma degli atti agli assessori, nell'ambito delle previsioni contenute nel programma. Le deleghe e le loro modificazioni sono da comunicare al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva.

5) Quando lo richiama ragioni particolari può, sentita la Giunta Comunale, incaricare uno o più consiglieri, dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e di rappresentanza inerenti specifiche attività e servizi.

Articolo così modificato con deliberazione consiliare n. 33/95.

ART. 10 - La Giunta Comunale

1) La Giunta Comunale, organo esecutivo dell'Amministrazione Comunale opera assieme al Sindaco per l'attuazione del programma, approvato dal Consiglio.

2) Essa è composta dal Sindaco, che la presiede, e da 4 Assessori nominati dal Sindaco. Non più di 2 assessori, possono essere scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere e di Assessore Comunale.

3) Spetta alla Giunta Comunale l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti al Sindaco, agli organi di decentramento, al Segretario o ad altri funzionari.

4) Essa esercita assieme al Sindaco attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale, sottoponendo allo stesso proposte per l'adozione degli atti consiliari.

Articolo così modificato con deliberazione consiliare n. 33/95.

ART. 11 - Funzionamento

1) La Giunta Comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale.

2) La Giunta si riunisce con la presenza di oltre la metà dei suoi componenti e delibera con voto palese, sempre che non si debba procedere diversamente secondo la legge.

3) Alle adunanze della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Comunale, che vi può prendere la parola in relazione alle proprie specifiche responsabilità e cura la redazione del verbale di seduta e dei verbali delle singole deliberazioni approvate, sottoscrivendoli assieme al Sindaco.

4) Possono partecipare alle riunioni della Giunta, su invito del Sindaco o degli Assessori, i rappresentanti del Comune in enti, aziende, società per azioni, consorzi, commissioni, nonché funzionari del Comune ed altre persone che possano apportare elementi utili alle deliberazioni o all'istruttoria delle stesse o per essere consultati su particolari argomenti afferenti le loro attività, funzioni od incarichi.

Articolo così modificato con deliberazione consiliare n. 33/95.

ART. 12 – Assessori

- 1) Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta.
- 2) Esercitano, per delega del Sindaco e sotto propria responsabilità, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nell'ambito di aree e settori di attività specificatamente definiti.
- 3) Gli assessori non consiglieri esercitano le funzioni relative alla carica con le stesse prerogative, diritti e responsabilità degli altri assessori.
- 4) In caso di dimissioni o cessazioni dall'Ufficio di Assessori per altra causa, il Sindaco provvede alla sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva.
- 5) Ove il Sindaco proceda alla revoca o sostituzione di uno o più assessori ne dà motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva.
- 6) Le dimissioni degli assessori hanno effetto immediato e sono irrevocabili.
- 7) Le dimissioni presentate dal Sindaco sono irrevocabili.

Articolo così modificato con deliberazione consiliare n. 33/95.

ART. 13 - Mozione di sfiducia.

- 1) Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le loro dimissioni.
- 2) Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio approva per appello nominale una mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati. La mozione deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, il Consiglio Comunale è sciolto e viene nominato un Commissario.

Articolo così modificato con deliberazione consiliare n. 33/95.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE

ART. 14 - Uffici e personale

- 1) Gli uffici e servizi del Comune sono organizzati in base a criteri di funzionalità, economicità di gestione, flessibilità, trasparenza e accessibilità e secondo principi di professionalità e responsabilità.
- 2) Il Regolamento di organizzazione del personale, nel rispetto delle leggi e dello Statuto, definisce:
 - a) l'articolazione degli uffici e dei servizi e relative funzioni;

- b) le dotazioni organiche dei medesimi distinte per livelli funzionali e profili professionali;
- c) i requisiti richiesti per le modalità di accesso alle singole posizioni lavorative;
- d) le procedure di assunzione e cessazione dal servizio;
- e) i diritti, i doveri e le sanzioni disciplinari;
- f) l'organizzazione e il funzionamento della Commissione di disciplina;
- g) i criteri per la formazione e l'addestramento;
- h) trattamento economico in conformità agli accordi sindacali.

ART. 15 - Il Segretario Comunale

- 1) Il Segretario Comunale cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti, avvalendosi degli uffici competenti;
- 2) Spetta in particolare al Segretario Comunale, con le modalità e i limiti stabiliti dal Regolamento:
 - a) predisporre proposte, programmi, progetti, sulla base delle direttive ricevute dagli organi di governo;
 - b) formulare gli schemi dei bilanci di previsione e consuntivi;
 - c) organizzare, sulla base delle direttive degli organi del Comune, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi approvati dagli organi del Comune.
- 3) Il Segretario presiede le commissioni giudicatrici di concorso per la copertura di posti vacanti secondo le disposizioni del Regolamento.
- 4) Le Commissioni di gara sono presiedute dal Segretario Comunale secondo le disposizioni del Regolamento di contabilità. Qualora il Segretario Comunale non possa presiedere la gara svolgendo in essa le funzioni di ufficiale rogante, la Commissione di gara è presieduta dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato.
- 5) I contratti sono stipulati dal Segretario Comunale secondo le disposizioni del regolamento di contabilità. Qualora il Segretario Comunale non possa stipulare il contratto, svolgendo in relazione ad esso le funzioni di ufficiale rogante, il contratto è stipulato dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato.
- 6) Ferme le competenze specificamente attribuite ad altri organi del Comune, i regolamenti disciplinano l'esercizio da parte del Segretario Comunale delle altre competenze relative ad atti non discrezionali.

ART. 16 - La lingua ladina negli uffici

- 1) Il Comune si impegna a realizzare, anche negli enti da esso dipendenti, sportelli in lingua ladina, ai quali sia possibile accedere usando tale lingua e ricevere risposta nella medesima. L'istituzione di tali sportelli sarà oggetto di apposito Regolamento ai sensi delle leggi e norme di attuazione vigenti.
- 2) Il Consiglio Comunale emanerà apposito Regolamento per la disciplina per l'uso della lingua ladina e della lingua italiana nell'Amministrazione locale e negli enti da essa dipendenti, in conformità ai principi stabiliti dalle norme vigenti.

ART. 17 - Precedenza nelle assunzioni comunali

1) Secondo le modalità a riguardo stabilite in conformità alle vigenti disposizioni anche di carattere secondario, nell'apposito Regolamento, la conoscenza della lingua e cultura ladina ai sensi dell'art. 16, secondo comma, della L.R. nr. 4/1993, costituirà titolo di precedenza nelle assunzioni comunali. In particolare, in virtù del disposto di tale articolo, coloro che si trovino utilmente collocati nelle graduatorie di merito, secondo quanto stabilito dall'apposito Regolamento, e che si trovino altresì in possesso, al momento della scadenza della domanda di partecipazione al concorso, del predetto attestato di conoscenza della lingua e della cultura ladina avranno precedenza, nei limiti e con le modalità stabilite dal Regolamento Organico, sugli altri concorrenti. Nel caso che più aspiranti, utilmente collocati in graduatoria risultino in possesso dell'attestato, sarà data la preferenza, secondo l'ordine di graduatoria, a colui o coloro che saranno meglio classificati nella graduatoria stessa, secondo l'ordine naturale di quest'ultima.

ART. 18 - La lingua ladina nelle scuole materne

1) Nelle scuole materne comunali è assicurato il pieno sviluppo della capacità espressiva in lingua ladina.

ART. 19 - Aziende speciali e istituzioni

1) Quando siano istituite Aziende o Istituzioni, il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune.

2) Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di componenti non inferiore a tre e non superiore a sette.

3) Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica sino al rinnovo del Consiglio. Esso esercita le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.

4) Lo Statuto dell'Azienda determina gli atti fondamentali dell'Azienda soggetti ad approvazione da parte del Consiglio Comunale, comprendendovi in ogni caso la pianta organica, i bilanci, i programmi pluriennali, i regolamenti concernenti i servizi.

5) Il Regolamento stabilisce le norme sull'organizzazione e funzionamento dell'istituzione. Sono approvati dal Consiglio Comunale il programma annuale di spesa, i programmi operativi e gli altri atti stabiliti dal Regolamento.

6) La Giunta effettua specifici controlli sull'operato degli organi delle Aziende e delle Istituzioni, riferendone in Consiglio Comunale in sede di approvazione del Conto consuntivo.

Articolo così modificato con deliberazione consiliare n. 9/96.

ART. 20 - Partecipazione a società di capitali

- 1) Il Comune può partecipare a società di capitali aventi a soggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse.
- 2) Esso aderisce alla Società mediante motivata deliberazione assunta dal Consiglio Comunale (a maggioranza assoluta dei componenti), con la quale è determinata la quota di partecipazione e le condizioni statutarie cui questa sia eventualmente subordinata.
- 3) Il Sindaco cura gli adempimenti necessari per l'attuazione della partecipazione, riferendone al Consiglio.
- 4) Il Sindaco esercita i diritti spettanti al Comune come socio e partecipa all'Assemblea. Qualora non possa intervenire personalmente, delega il Vice Sindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta.
- 5) Il Sindaco sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.
- 6) E' riservata dal Consiglio comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statuarie della società, sulla partecipazione agli aumenti di capitale, sulla dismissione della partecipazione.

ART. 21 - Promozione della cultura ladina

- 1) Il Comune sostiene con la concessione agevolata di locali e, nei limiti delle possibilità di bilancio, con contributi finanziari le attività in favore della lingua e cultura ladina e le connesse iniziative culturali. La concessione di locali e contributi sarà disciplinata da apposito Regolamento.

ART. 22 - Forme collaborative ed associative

- 1) Il Comune si impegna a realizzare, ai sensi degli artt. 39 e seguenti della L.R. nr. 4/93, tutte le forme di collaborazione con gli altri Comuni della Valle di Fassa che risulteranno necessarie ed opportune al fine di realizzare efficaci misure di tutela in favore della minoranza ladina.
- 2) Il Comune si impegna altresì a ricercare, anche attraverso lo sviluppo delle forme associative e la promozione di intese, convenzioni ed accordi di programma con enti pubblici o con privati, la collaborazione con gli altri Comuni dell'area ladino - dolomitica al fine di assicurare la maggiore integrazione della comunità ladina. A tal fine, il Comune si impegna a valorizzare e promuovere l'associazione tra i Comuni ladino - dolomitici denominata "Union dei Comuns Ladins de la Dolomites", la quale, attraverso riunioni periodiche degli amministratori, promuoverà le azioni necessarie ad assicurare l'integrazione e la valorizzazione della Comunità ladino - dolomitica.
- 3) Il Comune si impegna altresì, a tal fine, a promuovere e valorizzare la libera associazione denominata Conferenza dei Sindaci dei Comuni Ladini, della quale è socio fondatore.

TITOLO IV PARTECIPAZIONE E PROCEDIMENTO

ART. 23 - Partecipazione popolare

- 1) Il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
- 2) Il Comune riconosce e valorizza le autonome forme associative e cooperative in particolare l'associazione rappresentativa dei mutilati, degli invalidi e dei disabili, nonché le associazioni culturali, educative, di istruzione e sportive, incentivandone l'accesso alle strutture e ai servizi dell'Ente.
- 3) L'Amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione e di soggetti economici su particolari problemi.

ART. 24 - Strumenti di partecipazione

- 1) Al fine di promuovere e garantire la partecipazione democratica dei cittadini e di valorizzare le autonome forme associative e cooperative il Comune prevede e disciplina:
 - a) assemblee pubbliche finalizzate, assemblee dei capi famiglia, consulte, Albo delle Associazioni, Albo delle categorie, comitati, ricerche e sondaggi, convenzioni, sportello dei cittadini, conferenze di settore, consigli comunali aperti, incontri con la popolazione promossi dal Sindaco, rapporti con agenzie educative, culturali, religiose, economiche, turistiche presenti sul territorio, carte dei diritti, piano degli orari dei servizi delle città, procedure di conciliazione, comitati a partecipazione di organismi senza fini di lucro e referendum.

ART. 25 - Proposte di provvedimenti amministrativi

- 1) Gli elettori del Comune, in numero di almeno il quindici per cento degli iscritti nelle liste elettorali, possono avanzare proposte per l'adozione di provvedimenti amministrativi. Ogni proposta determina le persone che rappresentano i firmatari, in numero non superiore a cinque.
- 2) Il Sindaco trasmette le proposte, entro 30 giorni dalla presentazione all'organo competente, corredandole del parere del Segretario e dei responsabili dei servizi interessati.

ART. 26 - Disciplina dei provvedimenti

- 1) Per quanto attiene al diritto di informazione, si osservano le disposizioni della Legge Regionale (L.R. 31.07.1993, nr. 13).

ART. 27 - Partecipazione al procedimento

1) Nei procedimenti relativi a provvedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, si osservano le disposizioni della Legge Regionale (L.R. 31.07.1993, nr. 13).

ART. 28 - Speciali forme di pubblicità

Il Segretario comunale assicura che siano posti a disposizione in idonei locali del Comune, per la loro libera consultazione, i seguenti atti:

- a) lo Statuto;
- b) i Regolamenti;
- c) il Bilancio pluriennale;
- d) il Bilancio comunale e documenti annessi;
- e) i piani urbanistici, il piano del commercio e tutti gli atti di programmazione e di pianificazione del Comune;
- f) ogni altro atto che in base a delibera del Consiglio Comunale debba essere posto alla libera consultazione dei cittadini.

ART. 29 - Accesso ai cittadini

- 1) Chiunque vi abbia interesse può accedere ai documenti amministrativi del Comune, delle aziende, enti, istituzioni da esso dipendenti.
- 2) Sulla domanda di visione si provvede, nell'orario e con le modalità stabilite, immediatamente, al rilascio delle copie con sollecitudine, nei limiti della disponibilità dei mezzi.
- 3) Il Regolamento disciplina le modalità per la presentazione delle domande di accesso, per l'accesso, per il rilascio di copie e per il pagamento delle somme dovute, in modo che sia assicurata l'immediatezza dell'accesso e la massima semplicità delle procedure, senza aggravii di tempo, di attività e di spesa per i richiedenti.
- 4) Il Segretario comunale o il diverso funzionario indicato dal regolamento oppone, nei casi previsti dalla legge, il rifiuto, la limitazione e il differimento dell'accesso, con atto motivato e comunicato per iscritto entro 15 giorni.

TITOLO V GESTIONE FINANZIARIA

ART. 30 - Bilancio e contabilità

1) La gestione finanziaria del Comune si fonda su principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi statali e provinciali.

2) La gestione contabile del Comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi e dello Statuto, sulla base di apposito Regolamento, deliberato dal Consiglio Comunale con la maggioranza degli aventi diritto.

ART. 31 - Facoltà dei revisori dei conti

- 1) Il revisore, nell'esercizio delle loro funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e può partecipare, se richiesto, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta.
- 2) Il revisore esercita i compiti stabiliti dalla legge e verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali dell'Ente.
- 3) Può formulare, anche autonomamente dalla relazione sul rendiconto, rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.
- 4) Fornisce al Consiglio, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo.